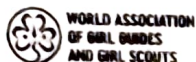


Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani
Associazione di Promozione Sociale (ed) Ente Morale



membro degli organismi internazionali



STATUTO TIPO GRUPPO REGIONALE

approvato dall'Assemblea
Nazionale del CNGEI
del 11.02.2023

CF: 80149370589
Sede Centrale:
Via Pio Emanuelli n.122
00143 - Roma

t +39 06 54221391
f +39 06 54210012
sc@cngei.it
sedecentrale@pec.cngei.it
www.cngei.it

Social
facebook.com/cngei.it
twitter.com/cngei
Instagram.com/cngei

STATUTO

NGEI GRUPPO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA – CESENA APS dell'associazione approvato dall'Assemblea di Gruppo TITOLO I - DENOMINAZIONE E SCOPI DEL GRUPPO REGIONALE

Art. 1 - Denominazione - Sede - Durata L'Associazione di Promozione Sociale denominata NGEI Gruppo Regionale EMILIA-ROMAGNA – CESENA APS¹ (Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'art. 35 c. 1 del D.Lgs. 117/2017) di seguito Gruppo Regionale o Gruppo, è ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi dell'art. 4 c. 1 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 (da qui indicato come Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni.

1. Il Gruppo Regionale ha sede legale in CESENA, il cambio di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune non comporta alcuna modifica Statutaria.
2. Il Gruppo Regionale prevede² la durata di anni 3 dall'approvazione del presente statuto, trascorso tale termine l'assemblea di Gruppo potrà prorogare la durata nei termini indicati sul Regolamento.

Art. 2 - Finalità e Attività

Il Gruppo Regionale aderisce al Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani APS, di seguito NGEI, è tenuto a rispettare lo Statuto ed il Regolamento, a versare al NGEI una quota di adesione annuale, nell'entità e nei termini stabiliti dal Consiglio Nazionale³ del NGEI.

1. Il Gruppo Regionale svolge, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore degli iscritti, degli associati, dei loro familiari o di terzi, ex art. 5 c. 1 del Codice del Terzo Settore di cui alle lettere:
 - a) *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;*
 - b) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
 - c) *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;*
2. Il Gruppo Regionale persegue i seguenti scopi:
 - a. L'educazione dei giovani, ovvero, l'educazione fisica, morale, civica e spirituale della gioventù, senza distinzione alcuna di sesso, etnia, religione, condizione sociale e fisica, con particolare riguardo allo sviluppo dello spirito d'iniziativa, dell'autodisciplina, dell'autonomia di pensiero, della dignità propria e degli altri, della capacità di assunzione di responsabilità e di impegno, del rispetto per la natura e la salvaguardia dell'ambiente, nonché della solidarietà umana verso chiunque altro;
 - b. la formazione degli adulti agli ideali dello scoutismo, affinché collaborino, come educatori, impegnandosi attivamente allo sviluppo del Gruppo Regionale e del NGEI.
4. Per raggiungere i propri scopi il Gruppo Regionale può:
 - a. Riunire, coordinare e sostenere gli adulti, favorendo la formazione individuale e lo scambio reciproco di informazioni e di esperienze al fine di offrire ai giovani iscritti un percorso educativo adatto, efficace, strutturato e al passo con i tempi;
 - b. riunire i giovani in occasioni di incontro e scambio di esperienze; di acquisizione di competenze tecniche e umane; in opportunità di servizio alla comunità e all'ambiente;
 - c. partecipare o organizzare occasioni di incontro internazionale per associati e iscritti al fine di arricchire le proprie esperienze; le conoscenze tecniche, promuovere l'amicizia internazionale e la cooperazione tra i popoli;
 - d. offrire occasioni di conoscenza ed approfondimento dei Valori e del Metodo Scout

¹ L'utilizzo degli acronimi "ETS" e "APS" comporta le forme estese inserite nella denominazione sociale del presente statuto potranno essere soppresi nei rapporti con i terzi, negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo una volta che l'ente sarà iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

² Previsto conforme all'art. 21 c. 1 del Codice del Terzo Settore.

³ Il Consiglio Nazionale è il massimo organo collegiale del NGEI (Vds. Statuto Nazionale del NGEI).

- a terzi, interessati a conoscere il Movimento Scout;
- e. collaborare e cooperare con soggetti terzi per eventi, attività, manifestazioni, progetti utili ai fini del raggiungimento degli scopi associativi.
- 5. Il Gruppo Regionale realizza la sua proposta educativa in favore degli iscritti, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
- 6. La dimensione spirituale caratterizza ogni momento dell'attività educativa ed è curata dagli educatori nel rispetto del principio di laicità, proponendosi di formare un individuo educato alla ricerca, all'approfondimento delle proprie convinzioni, alla disponibilità al confronto e all'accoglienza dell'altro.
- 7. Le attività del Gruppo Regionale sono ispirate a principi di laicità, di pari opportunità e sono rispettose dei diritti inviolabili della persona così come delle scelte democratiche e antitasciste espresse dalla Costituzione della Repubblica Italiana. Il Gruppo Regionale si impegna attivamente a servire la Patria mediante l'educazione dei giovani agli ideali di libertà, giustizia, democrazia e attraverso il rifiuto di ogni forma di autoritarismo e totalitarismo proveniente da qualsiasi parte politica.
- 8. Le finalità del Gruppo Regionale sono in particolare:
 - a. divenire Sezione del CNGEI, nei termini indicati dal regolamento, curando le esigenze e le risorse per lo sviluppo sul territorio;
 - b. promuovere e sostenere l'iniziativa locale di adesione ai principi fondamentali dello scautismo e del guidismo;
- 9. Il Gruppo Regionale, per il conseguimento degli scopi, applica il metodo educativo scout come delineato dal fondatore Robert Baden-Powell, ispirandosi ai valori della legge e della Promessa Scout, i cui testi integrali sono allegati sotto la lettera A dello Statuto del CNGEI.
- 10. Il Gruppo Regionale nell'esercizio delle proprie attività, adotta bandiere, guidoni, uniformi e distintivi le cui dimensioni, forme, logotipi ed uso sono definiti dal Regolamento del CNGEI.

Art. 3 - Attività diverse

- 1. Il Gruppo Regionale può svolgere, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.
- 2. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione può svolgere è il Comitato di Gruppo.

TTITOLO II - RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 4 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione

- 1. Il Gruppo Regionale è a carattere aperto e non dispone di limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, né prevede il trasferimento della qualità di associato.
- 2. Possono chiedere di associarsi al Gruppo Regionale le persone fisiche che abbiano all'interno del percorso educativo secondo il metodo scout del CNGEI o che, non ricadendo concludendo i principi fondamentali dello scautismo e le scelte del CNGEI, svolgano attività di volontariato nel Gruppo Regionale e nel CNGEI e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale di cui all'art. 2 del presente Statuto mediante la regolare partecipazione, ricoprendo incarichi e ruoli in base alle necessità e alle proprie caratteristiche, competenze, desideri e disponibilità in modo personale, gratuito e senza scopo di lucro.
- 3. Le istanze di ammissione devono essere presentate al Presidente del Gruppo Regionale, il quale, le sottopone al Comitato di Gruppo, che le valuta nella prima riunione possibile.
- 4. L'accoglimento delle istanze è comunicato agli interessati, che le perfezionano con il versamento del previsto contributo associativo ed annotato nel libro degli associati.
- 5. In caso di rigetto dell'istanza sarà il Capo Gruppo a provvedere a comunicare agli interessati, entro sessanta giorni, le motivazioni della deliberazione di rigetto della istanza di ammissione.
- 6. Chi ha presentato l'istanza di ammissione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea di Gruppo in occasione della prima seduta utile.
- 7. Non possono essere iscritti al Gruppo Regionale:
 - a. gli associati ad altre organizzazioni Scout, riconosciute o meno dagli Organismi

Mondiali, o che si qualificano tali, operanti nel territorio nazionale;

b. coloro che sono stati espulsi da altri enti aderenti al CNGEI;

8. Non saranno più considerati associati, coloro che avranno manifestato in forma scritta, la volontà di non voler partecipare alla vita associativa, ovvero, coloro che non avranno versato il previsto contributo associativo annuale entro i termini stabiliti dal Comitato di Gruppo.

Art. 5 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a. partecipare a tutte le attività organizzate, secondo il proprio ruolo;
 - b. partecipare all'Assemblea di Gruppo,
 - c. vestire l'uniforme del CNGEI nelle occasioni previste dal Regolamento Nazionale, freghiandosi dei distintivi che competono;
 - d. avere una copertura assicurativa stipulata e garantita dal CNGEI ai sensi del Codice del Terzo Settore;
 - e. usufruire di tutti i servizi che il Gruppo Regionale ed il CNGEI mettono a disposizione;
 - f. ricevere gratuitamente pubblicazioni e notiziari associativi e del CNGEI;
 - g. ottenere le agevolazioni previste nei contatti con le altre organizzazioni scout;
 - h. ricevere la tessera del CNGEI;
 - i. esaminare i libri sociali del Gruppo Regionale e del CNGEI;
 - j. candidarsi alle cariche previste dal presente Statuto;
2. Gli associati hanno l'obbligo di:
- a. rispettare la Legge Scout e prestare la Promessa Scout;
 - b. aderire agli scopi associativi e dividerne le finalità istituzionali;
 - c. rispettare tutte le norme che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento del Gruppo Regionale e del CNGEI;
 - d. versare il contributo associativo annuale nei termini stabiliti dal Comitato di Gruppo;
 - e. prestare volontariamente e a titolo gratuito la propria opera in favore del Gruppo Regionale e del CNGEI;
 - f. collaborare, in base alle proprie capacità e competenze, al buon funzionamento del Gruppo Regionale e del CNGEI;
3. Gli associati hanno un comportamento sia verso l'interno che verso l'esterno dell'associazione improntato al rispetto del presente Statuto e del Regolamento e non si avvalgono della qualifica di associato per propagande elettorali o dei partiti politici a qualsiasi livello.

Art. 6 - Recesso - Dimissioni

1. È possibile recedere dalla qualità di associato mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente del Gruppo Regionale, il recesso è immediatamente esecutivo e non necessita di accettazione.

2. È possibile dare le dimissioni da un ruolo mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente del Gruppo Regionale, le stesse sono immediatamente esecutive e non necessitano di accettazione.

3. Le dimissioni del Presidente del Gruppo Regionale o della maggioranza dei componenti del Comitato di Gruppo comportano la decadenza di tutti gli organi ad eccezione del dell'Organo di Controllo, ove previsto. (vedasi art. 14 c. 14)

Art. 7 - Iscritti

1. Possono chiedere di iscriversi al Gruppo Regionale e di partecipare alle attività scout, tutti i giovani che abbiano già compiuto gli otto anni d'età o li compiano entro il 31 dicembre dell'anno scout di riferimento, ovvero, entro i termini stabiliti dal Comitato di Gruppo.
2. Le istanze di ammissione, sottoscritte da chi esercita la responsabilità genitoriale per gli educandi che non hanno raggiunto la maggiore età, devono essere presentate al Presidente del Gruppo Regionale, il quale, le sottopone al Comitato di Gruppo, l'esame delle stesse può essere demandato al Capo Gruppo.
3. L'accoglimento delle istanze è comunicato agli interessati, che, le perfezionano con il versamento del previsto contributo di iscrizione ed annotato nel registro degli iscritti.

Art. 8 - Diritti e obblighi degli iscritti

1. Gli iscritti al Gruppo Regionale hanno il diritto di:
 - a. partecipare a tutte le attività scout, organizzate secondo la propria fascia d'età;
 - b. vestire l'uniforme del CNGEI nelle occasioni previste dal Regolamento, fregiandosi dei distintivi che competono;
 - c. avere una copertura assicurativa stipulata e garantita dal CNGEI ai sensi del Codice del Terzo Settore;
 - d. usufruire di tutti i servizi che il Gruppo Regionale ed il CNGEI mettono a disposizione;
 - e. ricevere gratuitamente pubblicazioni e notiziari associativi e del CNGEI;
 - f. ottenere le agevolazioni previste nei contatti con le altre organizzazioni scout;
 - g. ricevere la tessera del CNGEI.
2. Gli iscritti al Gruppo Regionale hanno l'obbligo di:
 - a. rispettare la Legge Scout e prestare la Promessa Scout;
 - b. aderire agli scopi associativi e condividerne le finalità istituzionali;
 - c. rispettare tutte le norme che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento del Gruppo Regionale e del CNGEI;
 - d. versare il contributo di iscrizione nei termini stabiliti dal Comitato di Gruppo.

TITOLO III - VOLONTARI E PERSONE RETRIBUITE

Art. 9 - Volontari

1. Il Gruppo Regionale, oltre all'attività di volontariato svolta dai propri associati, può avvalersi di volontari non associati di cui all'art. 17 c. 2 del Codice del Terzo Settore che, per loro libera scelta, svolgono la propria attività di volontariato in modo non occasionale in favore del Gruppo Regionale e del CNGEI, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in supporto ai bisogni dell'associazione, degli associati e degli iscritti, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà e del bene comune.
2. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Gruppo Regionale stesso.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dal Gruppo Regionale o dal CNGEI.
4. Il Gruppo Regionale assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, con apposita polizza stipulata e garantita dal CNGEI ai sensi del Codice del Terzo Settore.
5. Il Gruppo Regionale iscrive i volontari in un apposito registro.

Art. 10 - Persone retribuite

Il Gruppo Regionale può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità e in ogni caso, in seguito a delibera assembleare. Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero

TITOLO IV - RICONOSCIMENTI E SANZIONI

Art. 11 - Sanzioni Disciplinari

1. Gli associati del Gruppo Regionale che in manifestazioni scoutistiche internazionali o nazionali o locali ovvero, in altre occasioni inerenti l'attività del Gruppo Regionale e del CNGEI tenessero un contegno riprovevole, non osservante della Legge Scout o della Promessa o non degno di uno scout, sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari:
 - a. ammonizione;
 - b. deplorazione;
 - c. temporanea esclusione dall'attività scoutistica e/o dal ricoprire cariche nel Gruppo Regionale o nel CNGEI;
 - d. espulsione dal Gruppo Regionale;
2. Il Comitato di Gruppo può infliggere i provvedimenti contemplati sub a), b), c) e d).
3. Il Consiglio Nazionale del CNGEI può infliggere i provvedimenti contemplati sub a), b), c) e d) solo per azioni commesse da associati che ricoprono incarichi nazionali anche temporanei o di scopo. Il provvedimento c) escluderà esclusivamente dalle cariche del CNGEI.
4. Il Giuri d'Onore⁴ può infliggere i provvedimenti contemplati sub a), b), c) e d).
5. Questi organi devono dare comunicazione scritta del provvedimento agli interessati ed al Gruppo Regionale di appartenenza.
6. Gli interessati, per i provvedimenti adottati dal Comitato di Gruppo o dal Consiglio Nazionale del CNGEI, nel termine di venti giorni dalla ricezione del provvedimento possono impugnare lo stesso con istanza al Giuri d'Onore.
7. Qualora le mancanze siano commesse da un dirigente oppure rivestano carattere di particolare gravità, il Comitato di Gruppo o il Consiglio Nazionale del CNGEI demandano sollecitamente il caso al Giuri d'Onore che ne esegue la decisione.
8. Il Presidente del Gruppo Regionale può in via urgente provvedere alla sospensione temporanea degli associati, in attesa della decisione del Giuri d'Onore.

Art. 12 - Onorificenze

1. Sono previste distinzioni al valore, al merito e di benemeritenza per premiare atti di valore compiuti dagli associati, per il riconoscimento di meriti speciali o di eminenti servizi resi al Gruppo Regionale o al CNGEI. Tali onorificenze, e il loro conferimento, sono stabilite dal Regolamento del CNGEI.

TITOLO V - ORGANI SOCIALI

Art. 13 - Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi del Gruppo Regionale:
 - a. Assemblea di Gruppo
 - b. Presidente di Gruppo (*legale rappresentante*)
 - c. Capo Gruppo (*responsabile educativo*)
 - d. Comitato di Gruppo (*organo di amministrazione*)
 - e. Organo di Controllo (*obbligatorio per legge o deliberato dall'Assemblea di Gruppo*)
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di Controllo, salvo che gli stessi non siano associati, non può essere attribuito alcun compenso, eccetto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. Le sedute del Comitato di Gruppo e dell'Organo di Controllo, se in composizione collegiale, sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei loro componenti in carica.
4. Nel caso che una carica resti vacante per qualsiasi motivo, si procederà all'elezione della stessa alla prima Assemblea di Gruppo.
5. Quando negli organi collegiali venga a mancare un numero di componenti superiore ad un terzo, il Presidente del Gruppo Regionale è tenuto a convocare nel termine di sessanta giorni l'Assemblea di Gruppo per l'elezione dei nuovi componenti, i quali, durano in carica fino alla scadenza del medesimo triennio di gestione del Comitato di Gruppo.

⁴ Giuri d'Onore (Vds. Statuto Nazionale del CNGEI)

6. Tutte le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Art. 14 - Assemblea di Gruppo

1. L'Assemblea di Gruppo è il massimo organo decisionale del Gruppo Regionale.
2. All'Assemblea di Gruppo partecipano con diritto di parola e di voto tutti gli associati.
3. L'Assemblea di Gruppo in sessione Ordinaria, è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
4. L'Assemblea di Gruppo in sessione Ordinaria delibera con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto presenti in assemblea.
5. Gli associati possono intervenire personalmente ovvero, è loro facoltà delegare esclusivamente un altro associato del Gruppo Regionale.
6. Gli associati che hanno conferito delega sono considerati presenti a tutti gli effetti per il calcolo delle maggioranze previste.
7. Ogni associato non può essere portatore di più di una delega.
8. L'Assemblea di Gruppo in sessione Ordinaria:
 - a. elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b. approva la relazione sulle attività svolte ed il bilancio consuntivo ad esso collegato;
 - c. delibera sull'entità del contributo associativo annuale da richiedere ad associati e iscritti;
 - d. delibera sul programma e sul bilancio preventivo ad esso collegato;
 - e. approva le eventuali proposte e richieste specifiche da avanzare ai competenti organi del CNGEI;
 - f. delibera su tutte le questioni che le siano demandate dal Comitato di Gruppo o che vengano sollevate dagli associati.
9. L'Assemblea di Gruppo è convocata in sessione Ordinaria, dal Presidente del Gruppo Regionale, ogni anno, almeno trenta giorni prima dell'Assemblea del CNGEI, con PEO o PEC o altro mezzo equipollente, inviata almeno quindici giorni prima della seduta, contenente l'ordine del giorno.
10. L'Assemblea di Gruppo in sessione Straordinaria, è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
11. L'Assemblea di Gruppo in sessione Straordinaria delibera con il voto dei due terzi degli aventi diritto al voto presenti in assemblea, ovvero, con le maggioranze di cui agli artt. 25 e 26 del presente statuto.
12. L'Assemblea di Gruppo in sessione Straordinaria:
 - a. delibera sulle modificazioni dello Statuto;
 - b. delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione
 - c. delibera sulla rinuncia dell'adesione al CNGEI;
 - d. delibera su ogni altra questione di carattere urgente o straordinario.
13. L'Assemblea di Gruppo è convocata in sessione Straordinaria, dal Presidente di Gruppo, almeno quindici giorni prima della seduta, con PEO o PEC o altro mezzo equipollente, altresì è convocata su richiesta del Comitato di Gruppo o di almeno un terzo degli aventi diritto al voto. La richiesta deve contenere l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. Trascorsi due mesi dalla richiesta, in caso di inadempienza del Presidente, l'Assemblea Straordinaria potrà essere convocata dai richiedenti.
14. In caso di dimissioni del Presidente, ovvero, nel caso in cui per qualche motivo venga a decadere l'intero Comitato di Gruppo e non sia stato previsto l'Organo di Controllo, il Comitato di Gruppo, in regime di prorogatio, è tenuto a convocare immediatamente e senza ritardo l'Assemblea di Gruppo al fine di procedere all'elezione degli Organi Sociali decaduti, provvedendo altresì, fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti, alla gestione dell'amministrazione ordinaria del Gruppo.
15. L'Assemblea di Gruppo, sia essa in sessione Ordinaria o Straordinaria, potrà svolgersi in modalità telematica con i partecipanti collegati in videoconferenza secondo le indicazioni fornite sulla lettera di convocazione.

Art. 15 - Presidente di Gruppo

1. Il Presidente di Gruppo, eletto dall'Assemblea è il legale rappresentante del Gruppo

Regionale.

2. Il Presidente di Gruppo:

- a. convoca l'Assemblea di Gruppo;
 - b. convoca e presiede il Comitato di Gruppo;
 - c. nomina inoltre, su designazione del Comitato di Gruppo, il Tesoriere;
 - d. instaura e mantiene i rapporti con le autorità, con gli enti locali e provvede agli adempimenti fiscali;
 - e. ha la firma su tutti gli atti esterni;
 - f. propone al Presidente del CNGEI, sentito il Comitato di Gruppo, la concessione delle distinzioni di benemerita, per il riconoscimento di meriti speciali o di eminenti servizi resi al Gruppo Regionale;
 - g. vigila e controlla tutti gli Organi del Gruppo Regionale.
3. Il Presidente può delegare le sue funzioni o alcune di esse ad un componente del Comitato.
4. In caso di assenza o di impedimento il Presidente viene sostituito nelle sue funzioni, non delegate, dal Capo Gruppo.
5. Il Presidente risponde del proprio operato all'Assemblea di Gruppo che può deliberarne la decadenza votando una mozione di sfiducia.

Art. 16 - Capo Gruppo

1. Il Capo Gruppo, eletto dall'Assemblea, è il responsabile educativo del Gruppo Regionale, responsabile della corretta applicazione del Metodo Scout e depositario delle tradizioni del Gruppo Regionale.
2. Il Capo Gruppo:
 - a. ha la direzione metodologica del Gruppo Regionale;
 - b. sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento nelle funzioni non delegate;
 - c. nomina i Capi Unità e i Vice Capi Unità;
3. Il Capo Gruppo risponde del proprio operato all'Assemblea di Gruppo che può deliberarne la decadenza votando una mozione di sfiducia.

Art. 17 - Comitato di Gruppo

1. Il Comitato di Gruppo è l'organo di amministrazione che applica le decisioni assembleari, la totalità degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate.
2. Esso è composto da un numero dispari massimo di cinque componenti compreso il Capo Gruppo e il Presidente che lo presiede; tutti i componenti del Comitato di Gruppo hanno in esso diritto di voto. La scelta sul numero dei componenti del Comitato di Gruppo deve essere fatta dall'assemblea prima delle votazioni per l'elezione del Comitato stesso.
3. Alle riunioni del Comitato di Gruppo hanno diritto di assistere i componenti dell'Organo di Controllo, e, se nominato il Presidente di Gruppo può invitare quanti sono interessati a questioni specifiche previste nell'ordine del giorno.
4. Le riunioni del Comitato di Gruppo potranno svolgersi in modalità telematica con i partecipanti collegati in videoconferenza secondo le indicazioni fornite sulla lettera di convocazione.
5. Il Comitato di Gruppo amministra e coordina tutte le attività del Gruppo Regionale, a tal fine:
 - a. designa il Tesoriere scegliendolo tra gli stessi componenti del Comitato;
 - b. esamina e delibera sulle istanze di ammissione degli iscritti e degli associati;
 - c. stabilisce i termini per il rinnovo delle adesioni di associati ed iscritti, in armonia con i tempi indicati dal Consiglio Nazionale del CNGEI;
 - d. mantiene aggiornato il libro degli associati ed il registro degli iscritti e dei volontari;
 - e. delibera in merito all'individuazione e allo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 3 del presente statuto;
 - f. predispone la relazione e il bilancio consuntivo da sottoporre alla Assemblea di Gruppo;
 - g. predispone inoltre il programma annuale e il bilancio preventivo ad esso collegato da sottoporre all'Assemblea di Gruppo;
 - h. redige il Piano di Gruppo per lo sviluppo sul territorio al fine di divenire Sezione del CNGEI;
 - i. decide l'Ordine del Giorno dell'Assemblea di Gruppo;

- j. può redigere un Regolamento di Gruppo;
 - k. infligge i provvedimenti contemplati sub a), b), c) e d) indicati all'art. 9 del presente statuto.
5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 18 - Organo di Controllo (O.CO)

1. Qualora se ne ravvisi la necessità e nei casi previsti dall'art. 30 c. 2 del Codice del Terzo Settore, l'Assemblea di Gruppo provvede all'elezione dell'Organo di Controllo in composizione monocratica.
2. L'Organo di Controllo rimane in carica tre anni, così come previsto dall'art. 13 c.7, anche nel caso in cui, per qualche motivo, venga a decadere l'intero Comitato di Gruppo in questa eventualità è chiamato a svolgere gli atti di ordinaria amministrazione, e a convocare immediatamente e senza ritardo l'Assemblea di Gruppo al fine di procedere all'elezione degli Organi Sociali decaduti.
3. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile. l'Organo di Controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all' art. 2397, comma 2 del Codice civile.
4. L'Organo di Controllo:
 - a. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore ed attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore;
 - d. può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
 - e. accerta la regolare tenuta delle scritture contabili esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi ed effettua verifiche di cassa.
5. L'assemblea di Gruppo, solo nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore e ss.mm.ii., ovvero qualora il Comitato di Gruppo lo ritenga opportuno, nomina il Revisore Legale. Tale Organo è formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui ai commi precedenti. In tal caso l'organo di controllo e' costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
6. I componenti dell'Organo di Controllo sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio nei confronti di qualsiasi persona.
7. L'incarico di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con ogni altro incarico nell'ambito del Gruppo.

TITOLO VI - LIBRI SOCIALI E REGISTRI

Art. 19 - Libri sociali

1. Il Gruppo Regionale, oltre alle prescritte scritture contabili di cui all'art. 21 del presente statuto, detiene i seguenti libri sociali e registri:
 - a. libro degli associati;
 - b. libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione.
2. Il Gruppo Regionale, oltre ai libri sociali sopra indicati, detiene il registro degli iscritti e il registro dei volontari.
3. Gli associati hanno diritto di esaminare le scritture contabili, i libri sociali ed i registri di cui al presente articolo, facendone espressa richiesta al Comitato di Gruppo, che provvederà a consentirne la consultazione.
4. Gli associati potranno esaminare, l'eventuale libro detenuto dall'O.CO facendone espressa richiesta allo stesso.

TITOLO VII - ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 20 - Anno Scout

1. L'anno scout va dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo.

Art. 21 - Mezzi Finanziari

1. I mezzi finanziari di cui dispone il Gruppo per perseguire i propri fini, sono costituiti da:
 - a. contributi annuali degli associati e degli iscritti;
 - b. contributi pubblici e privati;
 - c. donazioni e lasciti testamentari;
 - d. rendite patrimoniali;
 - e. proventi da attività di raccolta fondi;
 - f. rimborsi da convenzioni;
 - g. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore;
2. La gestione finanziaria è ispirata al criterio di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con gli iscritti, gli associati, i loro familiari o terzi;
3. Il Gruppo Regionale, a parere insindacabile del Comitato di Gruppo, si riserva di declinare eventuali contributi provenienti da soggetti ritenuti contrari ai principi dello Scautismo e del presente Statuto.

Art. 22 - Scritture Contabili

1. Il Gruppo Regionale redigere il bilancio nella forma di rendiconto per cassa ai sensi dell'art. 13 c. 2 del Codice del Terzo Settore su modulistica del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2. L'esercizio finanziario del Gruppo Regionale coincide con l'Anno Scout.
3. Il Comitato di Gruppo presenta ogni anno all'Assemblea di Gruppo, che lo approva con voto palese a maggioranza dei presenti, il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario del precedente Anno Scout, con la relazione dell'Organo di Controllo qualora previsto, e il bilancio preventivo del successivo esercizio.
4. Dall'inizio dell'Anno Scout fino all'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo da parte dell'Assemblea di Gruppo, il Comitato di Gruppo non effettuerà atti di straordinaria amministrazione se non espressamente autorizzati dall'Assemblea di Gruppo.
5. I bilanci preventivo e consuntivo, sono depositati presso la sede del Gruppo Regionale e possono essere consultati da ogni associato che ne faccia richiesta.

Art. 23 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il Gruppo Regionale esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del Codice del Terzo Settore.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo

perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzo di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita del Gruppo Regionale, ad associati, iscritti, lavoratori o terzi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

TTITOLO VIII - MODIFICHE DELLO STATUTO

Art. 24 - Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche al presente statuto devono essere approvate dall'Assemblea di Gruppo in sessione Straordinaria, appositamente convocata, con voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto presenti in assemblea.
2. L'ordine del giorno dell'Assemblea di Gruppo in Sessione Straordinaria per le modifiche statutarie, deve essere comunicato a tutti gli associati del Gruppo Regionale, come indicato all'art. 14 c. 13 del presente Statuto, almeno quindici giorni prima della seduta.
3. Il Comitato di Gruppo, in seguito a provvedimenti di legge, o a specifiche richieste della Pubblica Amministrazione, sentito il parere del Consiglio Nazionale, provvede, con le modalità di cui ai commi precedenti, ad effettuare le modifiche statutarie in modo conforme e a depositare il nuovo testo dello Statuto aggiornato presso gli uffici delle autorità competenti, ovvero, autorizza il Presidente, avente la rappresentanza legale, ad effettuare le stesse, ratificando il nuovo testo all'Assemblea di Gruppo in sessione Straordinaria appositamente convocata.
4. Eventuali ulteriori modifiche al presente Statuto, non contemplate al comma precedente, richiederanno l'approvazione dell'Assemblea Nazionale del CNGEI appositamente convocata, secondo le modalità indicate al Regolamento Nazionale.

TTITOLO IX - SCIoglimento DEL GRUPPO REGIONALE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 25 - Scioglimento del Gruppo Regionale

1. Lo scioglimento del Gruppo Regionale deve essere approvato dall'Assemblea di Gruppo in sessione Straordinaria, appositamente convocata, con voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.
2. Lo scioglimento del Gruppo Regionale comporta automaticamente il divieto assoluto di utilizzare i materiali di cui all'art. 2 c. 10 del presente Statuto.
3. L'assemblea di Gruppo che delibera lo scioglimento del Gruppo Regionale e la devoluzione del patrimonio nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stesso.
4. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata in favore del CNGEI, o di un ente aderente al CNGEI, iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio provinciale o regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
5. Il Presidente in carica è tenuto alla convocazione dell'Assemblea per adempiere agli obblighi previsti dai commi 3 e 4 di questo articolo.

Art. 26 - Rinuncia o revoca dell'adesione al CNGEI

1. La rinuncia di adesione al CNGEI deve essere approvata dall'Assemblea di Gruppo in sessione Straordinaria, appositamente convocata, con voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.
2. La richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria per la rinuncia di adesione al CNGEI deve essere presentata con una delle seguenti modalità:
 - a) con delibera all'unanimità del Comitato di Gruppo;
 - b) su richiesta sottoscritta da almeno la metà degli associati.
3. L'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria riguardante la rinuncia di adesione al CNGEI deve essere comunicato a tutti gli associati e al Consiglio Nazionale del CNGEI almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta.
4. La revoca dell'adesione al CNGEI può avvenire con deliberazione del Consiglio Nazionale per il venir meno dei requisiti previsti nel Regolamento Nazionale. I ricorsi avverso la decisione di revoca vanno inoltrati ai Giuristi d'Onore del CNGEI nel termine di venti giorni dalla ricevuta comunicazione del provvedimento.
5. La rinuncia o la revoca dell'adesione del Gruppo Regionale al CNGEI comporta

automaticamente il divieto assoluto di utilizzare i materiali di cui all'art. 2 c. 10 del presente Statuto, nonché l'utilizzo del nome, dei loghi in ogni loro forma e di altro servizio erogato dal CNGEI.

TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 - Disposizioni Finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile, nel Codice del Terzo Settore e nelle norme vigenti in materia.

ALLEGATO N. 1 ALL'ATTO REGISTRATO A C/SENA
II 10 NOV, 2023 AL N. 1306 MOD. 3
IL DIRETTORE 